



COMUNE DI SUISIO

PROVINCIA DI BERGAMO

VIA DE GASPERI N. 2

SERVIZIO TECNICO

Prot. n. 5848
Suisio, 04.08.2018

**AMPLIAMENTO DELL'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ DI NATURA LOGISTICA,
AUTOTRASPORTI CONTO TERZI E CONCERNENTI LO STOCCAGGIO E LA
MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI
IN VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE SI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010.**

**VERIFICA ASSOGGETABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS)**

In data venerdì 3 agosto 2018 presso la Sala Consiliare della Sede Municipale del Comune di Suisio, in Via De Gasperi n° 2, alle ore 10.00, con riferimento alla convocazione del 02.07.2018 prot. 4964, ha avuto svolgimento la conferenza di servizi per la verifica dell'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dell'intervento depositato dalla società A.C.B. Srl, con sede legale a Osio Sotto (BG), via del Lavoro n. 6 (P.IVA 02185060163) e relativo l'ampliamento dell'insediamento di attività di natura logistica, autotrasporti conto terzi e concernenti lo stoccaggio e la movimentazione delle merci in variante al P.G.T. la cui istanza è stata presentata in data 25.05.2018 sul portale SUAP del Comune di Suisio prot. 3917 del 28.05.2018

La stessa risulta essere convocata dalle figure istituzionali preposte e precisamente:

- Autorità Procedente: dott. Bruno Clemente Facheris – Responsabile Servizio Tecnico del comune di Suisio;
- Autorità Competente: dott. Giuseppe Casali – Sindaco pro-tempore del comune di Suisio;

giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 27.06.2018

Risultano altresì presenti in qualità di relatori:

- Arch. Riva Mirko – progettista incaricato dalla società A.C.B. Srl
- Ing. Pierguido Piazzini Albani – consulente urbanistico della società richiedente.

Assume il ruolo di segretario verbalizzante l'arch. Sara Cattaneo, funzionario del comune di Suisio. In aggiunta all'informativa fornita mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di Suisio, tutti gli enti territorialmente interessati e i soggetti competenti in materia

ambientale elencati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 27.06.2018, sono stati individualmente invitati a partecipare alla seduta, tramite comunicazione inviata a mezzo PEC in data 02.07.2018 al prot. n. 4973.

Relativamente alla presenza di rappresentanti di enti espressamente invitati con specifica nota o associazioni e gruppi aventi interessi diffusi, se ne è rilevata la partecipazione con la verbalizzazione e sottoscrizione di opportuna nota che viene allegata a tergo del presente verbale così come pure eventuali presenze di singoli cittadini intervenuti a titolo personale;

Aprire l'incontro il dott. Facheris che dopo un breve saluto e ringraziamento illustra succintamente la richiesta pervenuta e richiama la normativa urbanistica di riferimento cui risulta sottoposto l'intero procedimento di Variante.

Detto ciò lascia la parola ai progettisti e consulenti della società richiedente per la presentazione di dettaglio dell'opera nell'ottica di agevolare la valutazione richiesta.

Prende pertanto la parola l'Arch. Riva che descrive lo stato di fatto dell'impianto e ne descrive l'ampliamento.

Trattasi di un intervento che prevede il recupero di infrastrutture produttive già realizzate al fine di consentire l'insediamento della società richiedente che svolge attività logistica, autotrasporti conto terzi e stoccaggio e movimentazione merci, il tutto in variante agli artt. 34 e 35 del PdR del PGT vigente che limitano tali insediamenti a 500 mq di SLP; con l'intervento si provvederà altresì a pavimentare le aree esterne (comunque sempre poste all'interno del compendio produttivo) riducendo comunque entro il limite del 10% la superficie drenante del lotto, a realizzare una pensilina di carico/scarico nonché creare 6 punti a tal fine finalizzati, a normalizzare dal punto di vista antincendio l'intera struttura, a sistemare l'illuminazione perimetrale ed a eseguire alcune modifiche interne ai fabbricati funzionali all'utilizzo degli stessi. Tale intervento permetterà inoltre di riqualificare visivamente l'attuale insediamento e provvedere a dar corso a mitigazioni del medesimo verso le aree circostanti. Viene illustrato l'inquadramento territoriale dell'intervento e lo si rapporta a tutta una serie di studi e valutazioni ambientali quali quella geologica, idrologica, rischio sismico, acustica, rifiuti, campi elettromagnetici, viaria e conseguente traffico veicolare, agricola e relativi piani territoriali (PTR, PTCP, PGT).

A seguire prende la parola l'ing. Pierguido Piazzini che illustra la proposta di variante al PGT con particolare riferimento ai contenuti del nuovo art 35bis proposto in variante al PdR.

Riprende la parola il dott. Facheris che comunica che nel periodo successivo alla pubblicazione della documentazione relativa alla presente conferenza sul sito comunale e sul sito web SIVAS della Regione Lombardia, sono pervenuti i seguenti i pareri/osservazioni e precisamente:

- ✓ Hidroget S.p.a. – Osservazione pervenuta al protocollo comunale in data 06.07.2018 al n. 5188;
- ✓ Ambito Territoriale Ottimale ATO Ufficio d’Ambito di Bergamo – Osservazione pervenuta al protocollo comunale in data 16.07.2018 al n. 5432;
- ✓ Comune di Chignolo d’Isola – Osservazione pervenuta al protocollo comunale in data 18.07.2018 al n. 5465;
- ✓ E-distribuzione – Osservazione pervenuta al protocollo comunale in data 24.07.2018 al n. 5624;
- ✓ ATS Bergamo – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – Ufficio sanità Pubblica – Osservazione pervenuta al protocollo comunale in data 26.07.2018 al n. 5702;
- ✓ ARPA – Dipartimento di Bergamo – Osservazione pervenuta al protocollo comunale in data 27.07.2018 al n. 5729;
- ✓ Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bergamo – Osservazione pervenuta al protocollo comunale in data 31.07.2018 al n. 5785;
- ✓ Soprintendenza ai Beni Archeologici della Regione Lombardia – Osservazione pervenuta al protocollo comunale in data 31.07.2018 al n. 5794;
- ✓ Amministrazione Provinciale Settore Urbanistica – Pianificazione – Osservazione pervenuta al protocollo comunale in data 03.08.2018 al n. 5819;

e ne dà lettura.

Relativamente al parere di Hidroget S.p.a. e di ARPA – Dipartimento di Bergamo sopracitati, in riferimento al rispetto delle disposizioni emanate con il Regolamento Regionale n° 7 del 23.11.2017, “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrogeologica ai sensi dell’art. 58 bis della L.R. 12/2005”, si fa presente che l’istanza in oggetto è stata presentata in data in data 25.05.2018 antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso.

Inoltre, relativamente al parere di ARPA – Dipartimento di Bergamo, per quanto concerne la verifica dell’opportunità della separazione delle acque di prima pioggia e dell’immissione delle stesse nel collettore consortile, l’Arch. Riva Mirko ribadisce che l’attività non è soggetta a separazione ai sensi del R.R. n. 4 del 2006 e pertanto la società si obbliga ad adottare adeguati protocolli di manutenzione dei desoleatori/disabbiatori con rimozione periodica e avvio a smaltimento dei residui oleosi separati e approntando una corretta manutenzione di eventuali filtri con la raccolta e avvio a smaltimento anche delle acque di lavaggio degli stessi.

In merito alla presenza del varco RER, considerata l’impossibilità tecnica ad interventi di mitigazione e compensazione da realizzarsi direttamente sul lato sud dell’insediamento, il Comune

valuterà l'attuazione di interventi compensativi di rinforzo del varco RER al di fuori del sito o mediante un contributo economico del proponente da definirsi in sede di convenzionamento.

Si prende atto di quanto richiesto in materia di rilievi del campo magnetico e DPA (distanza di prima approssimazione) e pertanto la società proponente si impegna a inoltrare richiesta di parere all'ente gestore della linea di alta tensione (TERNA) per quanto concerne il rilievo dei valori di campo elettromagnetico secondo i dettami della normativa in materia. Si precisa comunque che TERNA è stata invitata alla presente conferenza senza presenziarvi e produrre osservazioni al riguardo. Comunque, per quanto riguarda la nuova struttura (pensilina di copertura di carico e scarico) la società ACB Srl ha dichiarato che tale struttura è da considerarsi "luogo adibito alla permanenza di persone per un tempo inferiore alle 4 ore giornaliere" e pertanto non è soggetto al perseguimento dell'obiettivo di qualità previsto dall'art. 4 del DCPM 08.07.2006. Gli edifici in cui è prevista la permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere risultano edificati anteriormente all'entrata in vigore della normativa di settore.

La società proponente inoltre avrà l'obbligo in materia acustica di presentare idoneo monitoraggio dell'attività a pieno regime con particolare attenzione delle postazioni in direzione dell'abitato di Bottanuco.



Si prende atto di quanto osservato dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici della Regione Lombardia e a tal riguardo la società proponente provvederà a contattare la stessa.

Relativamente al parere trasmesso dalla Provincia di Bergamo – Ufficio pianificazione e grandi infrastrutture si prende atto che per l'istanza in esame non dovrà essere richiesta la verifica di compatibilità con il PTCP e si richiede al proponente di produrre un idoneo studio di impatto sul traffico preordinato alla definizione di proposte progettuali sulla accessibilità al sito adeguate alla nuova destinazione. Dette proposte saranno oggetto di valutazione in sede di rilascio parere di assenso da Parte del competente ufficio. Si prende atto di quanto osservato dagli altri servizi/uffici della Provincia.

Non rilevando ulteriori interventi, ringraziando i presenti la conferenza di servizi viene conclusa alle ore 12.48.

Si allegano al presente verbale i pareri/osservazioni pervenuti.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Cattaneo arch. Sara
(documento firmato digitalmente)

ENTI E SOGGETTI INTERESSATI	FIRMA	P/A
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Lombardia		A
Soprintendenza ai Beni Archeologici della Regione Lombardia		A
Amministrazione Provinciale Settore Viabilità		A
Amministrazione Provinciale Settore Urbanistica - Pianificazione		A
Amministrazione Provinciale Settore Ambiente - Derivazioni		A
Regione Lombardia Direzione Generale Territorio e Urbanistica		A
A.R.P.A.		A
Agenzia di tutela della salute - A.T.S.		A
Hidrogest S.p.a.		A
Ambito Territoriale Ottimale - ATO		A
Uniacque S.p.A.		A
E-distribuzione S.p.A.		A
Telecom Italia S.p.A.		A
BiG TLC S.r.l.		A
Unigas Distribuzione Srl		A
Terna S.p.A. Rete Elettrica Nazionale		A
Comune di Bottanuco		A
Comune di Chignolo d'Isola		A
Comune di Medolago		A
Comune di Cornate d'Adda		A
Confartigianato Imprese Bergamo		A
Confindustria Bergamo		A
CIA		A
Federazione Provinciale Coldiretti di Bergamo		A
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco		A
A.C.B. Srl		P
Arch. Riva Mirko		P
Ing. Pierguido Piazzini		P
dott. Bruno Clemente Facheris - Autorità procedente		P
dott. Casali Giuseppe - Autorità competente		P

Prot.n. 5221/EM/em

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 06.07.2018

NS. RIF.LET011-R09-SSU026-2018
(da citare nella risposta)

info@pec.atobergamo.it

Spett.le
ATO di Bergamo

protocollo@pec.comune.suisio.bg.it

p.c. Spett.le
COMUNE DI SUISIO
Ufficio Tecnico

OGGETTO: verifica assoggettabilità alla VAS alla variante del PGT inerente all'ampliamento dell'insediamento di attività di logistica, autotrasporti conto terzi – Ditta **AUTOTRASPORTI CAPPELLA BRUNO SRL** – Suisio.

Facendo riferimento alla Vs. richiesta di parere prot. n. 3061 del 02.07.2018 e alla nota trasmessa dal comune di Suisio datata 02.07.2018 prot.n. 4964, in qualità di gestori del servizio di collettamento consortile e depurazione siamo a comunicare quanto di nostra competenza.

In data 28.05.2018 con prot.n. 4060/RV/EM, è stata rilasciata alla Ditta Autotrasporti Cappella Bruno Srl, da parte di Hidrogest, l'autorizzazione all'allaccio ed allo scarico delle acque domestiche derivati da tutto il complesso, nel Collettore Fognario Consortile denominato 2° lotto 2° stralcio – cameretta n° 118, tramite una condotta in pvc avente un Ø del 160 con una portata massima di 12 l/sec.

Tale autorizzazione allo scarico risulta essere un'integrazione e modifica alla precedente autorizzazione che prevedeva l'immissione di solo una parte di scarichi domestici, rilasciata alla Ditta presente precedentemente (Falegnameria Adda) in data 18.01.2010 con prot.n. 329.

Considerato che:

- Dall'attività svolta non si genera alcuno scarico produttivo e non vi sono elementi che possono ricondurre in base alle informazioni in nostro possesso, alla necessità di provvedere al trattamento e separazione delle acque di prima pioggia previste dal R.R. n° 4 del 24.03.2006 o di presentazione di istanza AUA. (Non vengono effettuate le operazioni di lavaggio dei mezzi e non è presente alcun distributore di carburanti).
- per le acque di origine civile è previsto l'innesto nel Collettore Fognario Consortile, mentre per le acque meteoriche (tetti e piazzali) è previsto lo smaltimento in sottosuolo, in conformità alle norme tecniche previste nel Regolamento Fognario di Hidrogest.
- dovranno essere messe in atto le disposizioni emanate con il Regolamento Regionale n° 7 del 23.11.2017, "*Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto*

del principio dell'invarianza idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.R. 12/2005", essendo le stesse applicabili a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla condizione preesistente all'urbanizzazione.

Per tutto quanto sopra confermiamo quanto già riportato nella nostra autorizzazione all'allaccio e scarico dei reflui domestici nel nostro Collettore Fognario Consortile, che alleghiamo in copia.

Distinti saluti.

**Responsabile Area
Autorizzazione e Fognatura
p.ch. Erica Morettini**

Firma autografata sostituita con
l'indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs.
39/1993 art. 3 comma 2.

Prot. n° 4060/RV/EM

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 28.05.2018

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NEL COLLETTORE FOGNARIO HIDROGEST S.P.A. DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

(D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006 - Parte Terza , Regolamenti Regionali n° 2-3-4 del
24.03.2006, s.m.i.)

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO: **AUTOTRASPORTI CAPPELLA BRUNO SRL**
SEDE LEGALE: VIA DEL LAVORO, 6 – 24046 OSIO SOTTO (BG)
SEDE OPERATIVA: VIA EUROPA, 22 – 24040 SUISIO (BG)
LEGALE RAPPRESENTANTE: SIG. CAPPELLA PATRIZIO GIOVANNI

Codice autorizzazione: ***AUT018-R03-SSU026-FG-DOM-2018***

- **Vista** la domanda di attestazione dello schema fognario per lo scarico diretto nel Collettore Fognario Hidrogest S.p.A. dei reflui domestici provenienti dalla Ditta AUTOTRASPORTI CAPPELLA BRUNO SRL, inoltrata dal Sig. Cappella Patrizio Giovanni, in qualità di Legale Rappresentante e pervenuta a questa Società in data 23.04.2018.
- **Vista** la precedente autorizzazione allo scarico dei reflui rilasciata dalla società Hidrogest ed intestata alla precedente Società Falegnameria Adda Srl con Prot. n° 329 del 18.01.2010 (AUT018-R02-SSU026-FG-DOM-2010).
- **Considerato** che presso l'insediamento verrà svolta l'attività di trasporto merci su strada dal quale non si genera alcuno scarico industriale.
- **Considerato** che la Ditta dichiara che non è presente alcun distributore di carburanti ad uso interno.
- **Viste** le dichiarazioni di cui all'Allegato B, a firma del Legale Rappresentante della Ditta datate 16.04.2018 con la quale viene dichiarato che l'attività non rientra per tipo di attività svolta nell'elenco di cui all'art 3 del R.R. n° 4 del 24.03.2006 e che pertanto non è soggetta al trattamento ed alla separazione delle acque di prima pioggia.
- **Considerate** le seguenti superfici :
 - Superfici tetti e terrazze: 8.440 mq
 - Superfici impermeabili: 4.575 mq
 - Superfici permeabili: 9.220 mq
- **Considerato** che la nuova richiesta di autorizzazione allo scarico è nata dall'esigenza di collettare in fognatura gli scarichi domestici, che attualmente vengono smaltiti in sottosuolo, tramite la realizzazione di una nuova rete fognaria collegandola all'esistente tubazione di innesto nel Collettore Consortile Hidrogest.

Sede Legale: Via Privata Bernasconi, 13 – 24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)

Servizio Clienti: 800.471.157 – Pronto Intervento: 800.012.294

Tel. 035/43.88.711 • Fax. 035/43.88.712

Sito web: www.hidrogest.it • Email: info@hidrogest.it • Pec Uff. Tec.: scarichi.depurazione@pec.hidrogest.it

- **Esaminata** la relazione di progetto datata aprile 2018 a firma dell'Arch. Mirko Riva.
- **Preso** atto che la portata nera stimata è pari a **11,963 l/sec.**
- **Considerato** che la vasca di accumulo delle acque domestiche sarà realizzata con anelli di diametro esterno di 1500 mm ed altezza complessiva di 3250 mm per un volume di 2 mc, la stessa è dotata per lo svuotamento di n° 2 pompe, con funzionamento alternato aventi una portata cadauna di 12 l/sec. (per una prevalenza di 10 mt).
- **Esaminata** la planimetria di progetto "schema fognature" datata 12.04.2018 a firma dell'Arch. Mirko Riva dalla quale si evince il seguente schema fognario:
 - i reflui domestici derivanti dai servizi igienici, della palazzina uffici (1) si uniscono a parte dei reflui domestici derivanti dal Capannone 2 e previo trattamento in 2 fosse biologiche, si immettono tramite una condotta avente un Ø del 160 nel Collettore Fognario Consortile Hidrogest S.p.A., denominato "2° Lotto 2° Stralcio – Ramo Adda", tramite un allaccio alla cameretta n° 118 (allaccio e scarico già autorizzato nella precedente autorizzazione)
 - Parte dei reflui domestici derivanti dal capannone 2 tramite condotta a caduta, si uniscono in una vasca di accumulo dove convogliano anche gli scarichi domestici del capannone 7 e 8, per poi tramite pompa immettersi tramite linea dedicata nel collettore consortile Hidrogest tramite la medesima condotta dello scarico domestico sopra menzionato.
 - Le acque meteoriche dei pluviali del capannone 9 vengono smaltite in sottosuolo tramite n° 2 pozzi perdenti (PP-E, PP-D).
 - Le acque meteoriche dei pluviali del capannone 2 vengono smaltite in sottosuolo tramite n° 1 pozzo perdente (PP-C).
 - Le acque meteoriche dei pluviali del capannone 7 vengono smaltite in sottosuolo tramite n° 1 pozzo perdente (PP-F).
 - Le acque meteoriche dei pluviali del capannone 8 vengono smaltite in sottosuolo tramite n° 1 pozzo perdente (PP-G).
 - Prima dell'innesto nel Collettore Fognario Consortile è presente su entrambe le condotte domestiche, prima dell'immissione delle stesse nella condotta di innesto nella cameretta Hidrogest, un pozzetto prelievo ed un successivo pozzetto sifone.
 - Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali ed i pluviali del capannone 3, 4 e 5, tramite un'unica condotta vengono intercettate da un pozzetto scolmatore (95x95 x h 108), durante l'evento piovoso parte delle acque meteoriche vengono trattate da un manufatto dissabbiatore (220x300 x h 210) e da un desolatore (220x300 x h 210), per poi unirsi con le acque eccedenti ed immettersi in un pozzo perdente (PP-A) il cui troppo pieno è collegato ad un secondo pozzo perdente (PP-B) nel quale confluiscono anche le acque di troppo pieno della piscina utilizzata per l'antincendio.
Verrà eliminato l'attuale collegamento delle acque bianche in uscita dalla Ditta.
- **Considerato** che la Ditta ha proceduto a presentare ad Hidrogest richiesta di fornitura di acqua da acquedotto e che pertanto il pozzo privato attualmente utilizzato per scopi igienico /sanitari verrà successivamente utilizzato solo per uso antincendio. In tal modo non sarà più necessario mantenere la fascia di rispetto dei 200 mt e la Ditta potrà procedere con la dispersione in sottosuolo delle acque meteoriche, previa autorizzazione da parte degli Enti preposti.
- **Preso atto** della relazione geologica datata aprile 2018 a firma del Dott. Geol. Alessandro Rattazzi redatta per la verifica delle caratteristiche di permeabilità del terreno e conseguente dimensionamento dei manufatti disperdenti.
- **Considerato** che la denuncia da pozzo per l'anno 2017 indica che sono stati emunti 1.197 mc per soli scopi igienico/sanitari.

Sede Legale: Via Privata Bernasconi, 13 – 24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)

Servizio Clienti: 800.471.157 – Pronto Intervento: 800.012.294

Tel. 035/43.88.711 • Fax. 035/43.88.712

Sito web: www.hidrogest.it • Email: info@hidrogest.it • Pec Uff. Tec.: scarichi.depurazione@pec.hidrogest.it

- **Considerato** che tutti i reflui domestici generati dalla Ditta AUTOTRASPORTI CAPPELLA BRUNO S.R.L. confluiranno nel collettore fognario Hidrogest S.p.A. denominato "2° Lotto 2° Stralcio – Ramo Adda", tramite l'allaccio esistente alla cameretta n° 118.
- **Considerato** che in base al D.Lgs. n. 152/2006 art. 74 comma 1 lettera g) e s.m.i. gli scarichi in questione sono da considerarsi domestici.
- **Considerato** che la zona non è servita dalla fognatura comunale.
- **Considerato** che il Collettore Fognario Hidrogest S.p.A. recapita all'impianto centralizzato di depurazione consortile sito a Brembate.
- **Visti** i Regolamenti Regionali n° 2, n° 3, n° 4 del 24.03.2006.
- **Visto** il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Visto** il Regolamento Fognario Hidrogest S.p.A. approvato con Deliberazione n° 1 del 18.01.2008.
- **Vista** la capacità dell'impianto di depurazione centralizzato sito a Brembate.
- **Fatti salvi** gli eventuali diritti di terzi.

A U T O R I Z Z A

La Ditta **AUTOTRASPORTI CAPPELLA BRUNO SRL** allo scarico dei reflui domestici nel collettore fognario Hidrogest S.p.A. denominato "2° Lotto 2° Stralcio" tramite l'allaccio con una tubazione avente un Ø del 160 alla **cameretta N° 118** per una portata massima pari a **12 l/sec.**

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI:

- 1) Trasmettere alla Società Hidrogest copia dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere rilasciata dal Comune di Suisio.
- 2) Comunicare ad Hidrogest la data di inizio e fine lavori, trasmettendo il certificato di regolare esecuzione o collaudo delle opere, corredato da una planimetria riportante lo stato di fatto di quanto realizzato.
- 3) E' vietata l'immissione di reflui diversi da quelli domestici se non espressamente autorizzati dalle competenti autorità.
- 4) Nel caso in cui venissero svolte attività per le quali la Ditta sia assoggettata ai disposti dell'art. 3 del R.R. n° 4 del 24.03.2006, dovrà presentare istanza AUA tramite lo sportello SUAP del Comune di Suisio.
- 5) E' fatto obbligo di smaltire tutti i rifiuti liquidi speciali derivanti dall'attività secondo le procedure previste dal D.Lgs. n. 152/2006 (PARTE QUARTA) e s.m.i.;
- 6) Dovrà essere effettuata una costante manutenzione delle fosse biologiche, del dissabbiatore/disoleatore e di tutti i pozzetti di prelievo. I rifiuti risultanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti secondo le procedure previste dal D.Lgs. n. 152/2006 (PARTE QUARTA) s.m.i.;
- 7) E' fatto divieto di effettuare, anche saltuariamente, il lavaggio dei mezzi.
- 8) Adottare le misure necessarie onde evitare un aumento, sia pure temporaneo dell'inquinamento.
- 9) Osservare eventuali future prescrizioni, in materia di scarichi, che si rendessero necessarie in applicazioni di specifiche Leggi, normative e/o direttive locali, regionali e statali.

Sede Legale: Via Privata Bernasconi, 13 – 24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)

Servizio Clienti: 800.471.157 – Pronto Intervento: 800.012.294

Tel. 035/43.88.711 • Fax. 035/43.88.712

Sito web: www.hidrogest.it • Email: info@hidrogest.it • Pec Uff. Tec.: scarichi.depurazione@pec.hidrogest.it

- 10) Mantenere i punti di ispezione e prelievo dello scarico adeguatamente puliti ed accessibili, in ogni momento, per le operazioni di controllo e campionamento da parte degli organi competenti artt. 101 e 129 D.Lgs. n° 152/2006 (PARTE TERZA) e successive modifiche ed integrazioni.
- 11) Sottoporsi a tutti i controlli ed ispezioni che la Società Hidrogest S.p.A. e le autorità sanitarie intendessero effettuare in ogni momento ai sensi dell'art. 101 comma 4 di cui al D.Lgs n° 152/2006 (PARTE TERZA) e successive modifiche ed integrazioni, onde accertare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 12) Comunicare alla Società Hidrogest S.p.A. qualsiasi modifica o variante da apportare allo scarico e al suo processo di formazione, alle condotte di scarico, ovvero qualsiasi difetto o guasto delle condotte stesse al punto di recapito.
- 13) Qualora si verificassero inconvenienti od anomalie tali da produrre variazioni qualitative dello scarico dovranno essere tempestivamente avvisati la Società Hidrogest S.p.A. e le autorità competenti al controllo.

La presente autorizzazione potrà essere, a seconda dei casi, revocata o sospesa:

- nel caso in cui non risultino osservate le prescrizioni impartite nel presente atto;
- in caso di violazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- a seguito di quanto previsto all'art. 130 del D.Lgs. n° 152/2006 (PARTE TERZA) e successive modifiche ed integrazioni.

L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate comporterà l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al TITOLO V del D.Lgs. n. 152/2006 (PARTE TERZA) s.m.i. e le procedure di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione allo scarico come indicato dall'art. 130 del D.Lgs. n. 152/2006 (PARTE TERZA) s.m.i..

Responsabile Area
Autorizzazioni - Fognatura
p.ch. Morettini Erica

Il Dirigente Tecnico
Ing. Roberto Vetere

RELATA DI NOTIFICA

La sottoscritta _____ dichiara di aver notificato in data odierna copia della presente autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dalla **AUTOTRASPORTI CAPPELLA BRUNO SRL** al Sig. _____ in qualità di

Sotto il Monte Giovanni XXIII, li _____

IL RICEVENTE

IL NOTIFICATORE



Ufficio d'Ambito di Bergamo

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del servizio idrico integrato

Via Andrea Moretti, 34 (Piazza Veronelli) – 24121 Bergamo - C.F. 95190900167

Tel. 035-211419 Fax 035-4179613

e-mail: info@atobergamo.it info@pec.atobergamo.it <http://www.atobergamo.it/>

Prot. n. 3268

Bergamo, 16 luglio 2018

Spett.le
Comune di Suisio
protocollo@pec.comune.suisio.bg.it

Spett.le
Hidrogest S.p.A.
info@pec.hidrogest.it

Oggetto: Verifica assoggettabilità a VAS relativa all'ampliamento dell'insediamento di attività di natura logistica, autotrasporti conto terzi e concernenti lo stoccaggio e la movimentazione delle merci della Ditta Autotrasporti Cappella Bruno s.r.l. in variante al PGT del Comune di Suisio. Parere di compatibilità con il Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 50 comma 3 delle NTA del PTUA approvato con D.G.R. n. 6990 in data 31.07.2017.

In relazione alla vs. nota del 02.07.2018 ns. prot. n. 3050 relativa alla "Verifica assoggettabilità a VAS relativa all'ampliamento dell'insediamento di attività di natura logistica, autotrasporti conto terzi e concernenti lo stoccaggio e la movimentazione delle merci della Ditta Autotrasporti Cappella Bruno s.r.l. in variante al PGT del Comune di Suisio", in qualità di ufficio territorialmente interessato, si tramettono le seguenti osservazioni.

Nello specifico, dalle informazioni desumibili dal Rapporto Preliminare, la variante al PGT prevede il cambio di destinazione d'uso nel Piano delle Regole per consentire l'attività di natura logistica, autotrasporti conto terzi e concernenti lo stoccaggio e la movimentazione delle merci. Inoltre si prevede di realizzare:

- nuova pavimentazione per la formazione delle aree di sosta, transito mezzi e il relativo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- 6 punti di carico;
- una nuova pensilina di copertura atta a proteggere dagli agenti atmosferici le operazioni di carico-scarico;
- messa a norma della rete perimetrale antincendio;
- nuovi locali spogliatoio per i dipendenti;
- nuovo ripostiglio e bagno;
- nuova illuminazione perimetrale delle aree di sosta e transito.

Il Piano si colloca in un contesto urbanizzato, servito da pubblica fognatura e ricade all'interno dell'agglomerato AG01603701 "Brembate" come evidenziato nella figura 1.

Si ricorda che:

--una volta realizzate le nuove espansioni dovranno essere verificate ed eventualmente ridimensionate/adequate le reti e gli sfioratori fognari posti sui tratti a valle delle nuove costruzioni;

-si invita inoltre, in fase di predisposizione/aggiornamento dei regolamenti attuativi del PGT, a tener conto di quanto previsto dall'art. 6 del R.R. 2/06 in merito al risparmio idrico ed al riutilizzo della risorsa idrica.



Figura 1: In viola l'AG01603701 "Brembate" in verde l'area oggetto di variante.

Si rammenta che, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 art. 133, comma 2, **chiunque apra o effettui scarichi in rete fognaria senza l'autorizzazione di cui all'art. 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata, potrebbe incorrere nelle violazioni delle disposizioni e norme legislative in materia.**

Pertanto per la regolarizzazione dello scarico in pubblica fognatura di eventuali nuove attività produttive, secondo le norme vigenti, si segnalano i tre casi seguenti:

- a) in caso di scarico di acque reflue domestiche, non è necessaria l'autorizzazione, ma solamente il permesso di allacciamento alla pubblica fognatura che risulta senza termine di validità. Per acque reflue domestiche si intendono quelle derivanti da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni o derivanti da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche, come quelle provenienti da vendita al dettaglio di generi alimentari, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa;
- b) in caso di scarico di acque reflue assimilate alle domestiche, il titolare dello scarico deve presentare istanza/comunicazione di assimilazione all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, in relazione alle diverse disposizioni normative che regolano l'assimilazione stessa (procedura e modulistica disponibili sul sito www.atobergamo.it). La dichiarazione di assimilazione che ne consegue da parte dell'Ufficio di Ambito della Provincia di Bergamo non ha termine di validità.

- c) in caso di scarico di acque reflue industriali e/o di prima pioggia, il titolare dello scarico deve presentare istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) al SUAP del Comune di Suisio. L'A.U.A. è valida per 15 anni;

In merito si segnala inoltre:

- che ai sensi dell'art. 98, comma 1, del D. L.vo 152/2006 e s.m.i. dovranno essere adottate le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi ed all'incremento del riciclo e del riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
- che ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. L.vo 152/2006 e s.m.i. tutti gli scarichi nei punti assunti per l'ispezione e controllo devono essere resi accessibili e puliti in ogni momento per il campionamento da parte dell'organo di controllo;
- il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ogni interruzione dell'attività degli impianti in caso di guasto ovvero manutenzione, all'Autorità competente l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;
- che qualora l'insediamento o parte di esso ricadesse all'interno della fascia di rispetto di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 94 del D. L.vo 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;
- che il Titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso al luogo dal quale origina lo scarico;

Il Gestore del S.I.I. Hidrogest S.p.A., con nota del 06.07.2018 ns. prot. N. 3143 del 09.07.2018, conferma quanto riportato nell'autorizzazione all'allaccio e scarico dei reflui domestici nel collettore fognario consortile (AUT018-R03-SSU026-FG-DOM-2018).

Si chiede all'amministrazione comunale, una volta attuati e realizzati gli interventi oggetto di variante, di darne comunicazione alla scrivente.

In conclusione si esprime parere favorevole circa la compatibilità della variante in oggetto con il Piano d'Ambito.

Distinti saluti.

Il Direttore

Ing. Norma Polini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico
D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.)

Protocollo - Comune di Suisio

Da: Responsabile Ufficio tecnico - Comune di Suisio
<responsabileutc@comune.suisio.bg.it>
Inviato: mercoledì 18 luglio 2018 09:27
A: 'Protocollo - Comune di Suisio'
Cc: 'EDILIZIA PRIVATA'
Oggetto: I:

Protocollare grazie

Da: tiresia.mf@libero.it [mailto:tiresia.mf@libero.it]
Inviato: martedì 17 luglio 2018 15:09
A: responsabileutc@comune.suisio.bg.it
Oggetto:

COMUNE DI SUISIO
Prot. N. 0005465 del 18-07-2018
Arrivo
UFFICIO TECNICO
UFFICIO DEL SINDACO
Ct. 6 Cl. 1 F.

Buongiorno,
in qualità di Assessore all'ambiente e sicurezza del Comune di Chignolo d'Isola, in riferimento alla vostra comunicazione inerente la VAS che si terrà venerdì 3 agosto alle ore 10.00, devo comunicarvi l'impossibilità di partecipare da parte mia, per impegni lavorativi.

Ringraziandovi della comunicazione,
l'occasione è gradita per Porgerle Distinti Saluti
Marta Fornoni
Assessore Ambiente, Sicurezza e Territorio
Chignolo d'Isola

Inviato da Posta per Windows 10

Spett.le
COMUNE SUISIO
PEC: protocollo@pec.comune.suisio.bg.it

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/MAT/NORD/DTR-LOM/ZO/ZOBG/UOR4

Oggetto: CDS VAS PER AMPLIAMENTO AREE DI LOGISTICA/TRASPORTI

Facciamo seguito alla convocazione per la Conferenza Servizi in oggetto per informarvi che non parteciperemo.

Per quanto di nostra competenza esprimiamo parere favorevole alle opere in progetto.

Qualora fosse necessario lo spostamento di nostri impianti/nuove forniture di energia elettrica, vi invitiamo a farci pervenire le richieste, come da delibera A.R.E.R.A. applicabile.

Nel corso dei sopralluoghi per la definizione delle soluzioni tecniche di dettaglio per lo spostamento di nostri impianti/nuove forniture, vi verranno fornite tutte le informazioni del caso.

Distinti saluti

Luca Raimondo
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001

Settore di Prevenzione Bergamo Ovest

Ufficio di Sanità Pubblica

Responsabile Dott.ssa Elisa Maria Martorana

Sede di Bonate Sotto – Via G. Garibaldi, 13 - 035.4991110

posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.it

posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@ats-bg.it

Sig. Responsabile del Procedimento

Dott. Facheris Bruno

Ufficio Tecnico del Comune di

24040 Suisio (BG)

Oggetto: Procedura di verifica assoggettabilità alla VAS - A.C.B. Srl, legale rappresentante sig. Cappella Patrizio – Variante del Piano Regole del PGT da attuarsi a mezzo SUAP.

Indizione Conferenza del 03/08/2018.

Prot. Com. n.4964 del 02/07/2018- Prot. ATS N.68891 del 02/07/2018.

Presa visione degli elaborati e Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità VAS, trasmessi dal Comune con nota in oggetto,

considerato che la Variante proposta in sintesi prevede l'ampliamento dell'insediamento di attività di attività logistica (autotrasporti per conto terzi e concernenti lo stoccaggio e la movimentazione delle merci), presso insediamento esistente sito in **Suisio viale Europa, 22**

preso atto che la Variante non comporta aumenti volumetrici/s.l.p. rispetto a quanto stabilito dai parametri urbanistici vigenti

rilevato, cap.6 Analisi degli effetti generati dalla Variante urbanistica/Rapporto preliminare VAS, quanto dichiarato in ordine a **viabilità e traffico – impatto acustico**

Ai sensi L.R.12/2005, limitatamente agli aspetti di competenza, si ritiene il non assoggettamento a procedura VAS della Variante in oggetto.

Si segnala sin da ora:

- **Acque meteoriche stradali e di parcheggio;** la rete di raccolta e smaltimento dovrà essere idoneamente dimensionata (superfici dilavamento e manufatti), nonché garantito un regolamentare trattamento depurativo di dissabbiatura e desoleazione con periodica

manutenzione dell'impianto; ogni recapito deve essere preceduto da pozzetto ispettivo/campionabile con zona di accumulo.

- **Dotazione servizi** (w.c, docce, spogliatoi); per numero e caratteristiche tecniche dovranno risultare conformi a quanto stabilito dal Regolamento Locale Igiene (Titolo 3° CAP.11) e D.lvo 81/2008.

Distinti saluti

La Responsabile
dell'Ufficio di Sanità Pubblica
Settore di Prevenzione Bergamo Ovest
Dott.ssa Elisa Maria Martorana

Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti dell'ATS in conformità alle vigenti disposizioni (d.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative)

Funzionario referente: – Tecnico della Prevenzione geom. Renzo Ronzani (tel 035/4991182/110)

Class. 6.3 Fascicolo 2018.2.43.78

Spettabile

COMUNE DI SUISIO
VIA A. DE GASPERI, 2
24040 SUISIO (BG)
Email: protocollo@pec.comune.suisio.bg.it

Oggetto : Comune di Suisio. Parere relativo a verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di variante al PGT finalizzata all'insediamento di nuova attività di logistica, autotrasporto conto terzi e stoccaggio e movimentazione merce. Rif. prot.n. 4973 del 02/07/2018, prot. arpa n. 104400 del 03/07/2018.

In allegato si trasmette il parere di cui all'oggetto.

Il presente parere viene reso ai sensi della normativa regionale sulle VAS e verifiche di assoggettabilità alla VAS, applicativa dell'art. 4 della L.R. 12/05 e s.m.i., in quanto ARPA è individuata, in base alla normativa regionale citata, come "*soggetto competente in materia ambientale*".

Il presente parere viene formulato, quindi, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, quale contributo previsto dalla normativa sulla VAS, reso all'autorità procedente e competente individuate, per l'assunzione delle determinazioni relative esclusivamente al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS.

Esso non può essere considerato *assenso agli interventi* nell'ambito di eventuale conferenza di servizi mancando i presupposti normativi che riconoscono la titolarità ad ARPA ad esprimere pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso in ordine all'approvazione degli interventi.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del procedimento

Ing. FLAVIO GOGLIO

Allegati:

File verif assogg var SUAP nuova att logistica Suisio.pdf

Responsabile del procedimento: Ing. Flavio Goglio tel: 035.4221.850

Referente dell'istruttoria: Dott.ssa Chiara Andriani tel.: 035.4221.894

Oggetto: **Comune di Suisio. Parere relativo a verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di variante al PGT finalizzata all'insediamento di nuova attività di logistica, autotrasporto conto terzi e stoccaggio e movimentazione merce.**

Con nota del Comune di Suisio prot.n. 4973 del 02/07/2018, prot. arpa n. 104400 del 03/07/2018 è pervenuta la comunicazione di messa a disposizione della documentazione inerente il procedimento di variante di cui all'oggetto.

Il rapporto preliminare, datato 02/05/2018 e inerente la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante, è stato scaricato, insieme all'avviso di avvio del procedimento, dal sito web regionale SIVAS: risultava aggiornato nel suddetto sito al 06/07/2018.

Altri documenti inerenti l'intervento sono stati invece reperiti nel sito web del Comune di Suisio.

Il presente parere viene reso ai sensi della normativa regionale sulle VAS e verifiche di assoggettabilità alla VAS, applicativa dell'art. 4 della L.R. 12/05 e s.m.i., in quanto ARPA è individuata, in base alla normativa regionale citata, come "*soggetto competente in materia ambientale*".

Il presente parere viene formulato, quindi, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, quale contributo previsto dalla normativa sulla VAS, reso all'autorità procedente e competente individuate, per l'assunzione delle determinazioni relative esclusivamente al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS.

Esso non può essere considerato *assenso agli interventi* nell'ambito di eventuale conferenza di servizi mancando i presupposti normativi che riconoscono la titolarità ad ARPA ad esprimere pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso in ordine all'approvazione degli interventi.

Stando a quanto riportato nel paragrafo 3 del rapporto preliminare (pag.5) la variante urbanistica viene promossa per consentire, in un compendio immobiliare in disuso precedentemente adibito a falegnameria e sito in Viale Europa 22 (S.P. n. 170) del Comune di Suisio, l'insediamento di una nuova attività di logistica, da svolgersi da parte della Società ACB Autotrasporti srl; lo svolgimento di questa tipologia di attività contrasta con le Norme del Piano delle Regole (art. 34 e 35 delle NTA del Piano delle Regole) e quindi il suo insediamento richiede una variante normativa al PGT.

Nell'area d'interesse, oltre il cambio di destinazione d'uso necessario per consentire l'attività di logistica, saranno realizzate una serie di opere elencate a pag. 6 del rapporto preliminare tra cui la realizzazione di nuova pavimentazione, e del relativo sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, e la realizzazione di nuove pensiline di copertura e un bagno.

Nella relazione tecnico-idraulica scaricata dal sito del Comune, datata 02/05/2018 e redatta dall'Arch. Mirko Riva (paragrafo 3), si richiama una dichiarazione resa dalla proprietà in base alla quale l'attività non rientra tra quelle soggette all'art. 3 del regolamento regionale n.4/2006.

Pertanto è stato previsto lo smaltimento in suolo delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali previo trattamento in presidio depurativo (dissabbiatore-desoleatore) e non è stato approntato il loro recapito nel collettore fognario; non è stata prevista neanche la separazione delle acque di prima pioggia di dilavamento dei piazzali, con invio nel collettore, ma la totalità delle acque meteoriche di dilavamento confluirà in suolo.

Secondo quanto dichiarato nel paragrafo 2 della relazione tecnico-idraulica sopracitata, Hidrogest non accetta l'immissione di acque meteoriche nel collettore.

Tuttavia, vista la tipologia di attività, come ARPA si propone di valutare nuovamente, qualora possibile, il recapito delle acque di prima pioggia di dilavamento dei piazzali nel collettore.

Si raccomanda all'azienda, ove non si opti per il recapito nel collettore delle acque di prima pioggia di dilavamento dei piazzali, **di adottare adeguati protocolli di manutenzione dei desoleatori-dissabbiatori** con rimozione periodica e avvio a smaltimento dei residui oleosi separati e approntando una corretta manutenzione di eventuali filtri, con la raccolta e avvio a smaltimento anche delle acque di lavaggio degli stessi.

In merito alle nuove opere non è dato sapere se esse, in relazione alla tempistica di presentazione della relativa SCIA, ricadranno tra quelle soggette ai disposti del regolamento regionale n.7/2017 viste le recenti deroghe entrate in vigore con la pubblicazione del regolamento regionale n.7/2018 di modifica del regolamento regionale n.7/2017.

Si ritiene opportuno che il Comune di Suisio effettui una verifica in tal senso ed eventualmente, se necessario, faccia integrare i documenti già presentati per ottemperare ai disposti di tale norma. Ove gli interventi ricadano tra quelli soggetti al regolamento n.7/2017 vi è un anche un modulo che dovrà essere inviato in Regione Lombardia (allegato D del regolamento regionale n.7/2017) a fine lavori.

Nel sito in esame risulterebbe, in base ad informazioni desunte dal sito web SITer@ della Provincia di Bergamo, presente un pozzo privato ad uso potabile ed antincendio la cui concessione è stata volturata alla azienda di autotrasporti ACB srl nell'anno in corso.

A pag. 29 del rapporto preliminare viene indicato che la Società ha già provveduto a presentare una SCIA per il collegamento del sito all'acquedotto di Hidrogest e pertanto ha espresso la volontà di non utilizzare più ad uso potabile il pozzo in loco (paragrafo 1 della relazione tecnico-idraulica). Si ritiene molto importante l'allaccio del comparto al pubblico acquedotto, così come già preventivato, in quanto l'attività svolta nel sito e lo smaltimento in suolo delle acque meteoriche potrebbero rappresentare un elemento di potenziale criticità in relazione alla tutela della qualità della risorsa idrica emunta dal pozzo in loco.

In merito all'appartenenza dell'area oggetto di variante ad elemento di secondo livello della Rete Ecologica Regionale (RER), dal Geoportale di Regione Lombardia si rileva che immediatamente a sud dell'area è presente un **varco della Rete Ecologica Regionale da tenere**.

Il sito in esame può quindi svolgere un ruolo, mediante i propri spazi verdi, di supporto per mantenere il varco della RER.

Non si è a conoscenza se il Comune di Suisio si sia dotato di un progetto di Rete Ecologica Comunale (REC) in quanto nei documenti del PGT vigente è stata riscontrata la sola presenza di una tavola SP2 in cui vengono rappresentati gli elementi delle reti ecologiche sovracomunali individuati per il territorio di Suisio.

L'individuazione di una Rete Ecologica Comunale (REC), mediante l'effettuazione di rilievi di dettaglio sul territorio comunale eseguiti da tecnici esperti, avrebbe consentito una conoscenza più sostanziosa del valore delle aree facenti parte gli elementi di secondo livello della RER adiacenti al varco, costituendo un supporto alle scelte di pianificazione.

L'individuazione per il progetto in esame d'interventi di mitigazione e compensazione, alla luce della prevista ulteriore impermeabilizzazione del sito e alla luce della presenza, immediatamente a sud, di un varco della RER da tenere, appare molto importante.

Gli interventi previsti, essenzialmente di piantumazione del lato est dell'insediamento con Carpini e siepi di alloro, potrebbero non essere sufficienti quale elemento di rinforzo del varco della RER a sud.

Si propone quindi al Comune di valutare, mediante l'ausilio di tecnici esperti, la possibilità di richiedere un potenziamento degli interventi di mitigazione individuati dal soggetto proponente da realizzarsi all'interno dell'insediamento; ove risultino non realizzabili nel sito in esame interventi ulteriori (es. tetti verdi, piantumazioni con frutti eduli appetibili per la fauna, etc.) si suggerisce di valutare, sempre mediante l'ausilio di tecnici esperti, l'attuazione d'interventi compensativi di rinforzo del varco della RER anche al di fuori del sito, da realizzarsi mediante un eventuale contributo del proponente.

Per mantenere le connessioni su scala locale regionale e locale (REC) è auspicabile che si operi in tale direzione.

Il comparto in esame è interessato dalla presenza di linea elettrica di alta tensione (380 KV). Non appare prevista la realizzazione di nuovi edifici.

Il progetto in esame prevede l'utilizzo degli edifici già esistenti e nuovi interventi (pensilina e pavimentazioni) a ridosso e all'interno della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) della linea elettrica ad alta tensione che insiste sull'area d'intervento.

Nella documentazione allegata alla variante vi è una relazione tecnica datata 02/05/2018 intitolata "elettromagnetismo elettrodotto".

In questa relazione è contenuta una dichiarazione del legale rappresentante pro tempore della Società "Autotrasporti Cappella Bruno srl" relativa alla porzione della nuova pensilina di copertura ricadente all'interno della DPA dell'elettrodotto la quale, secondo tale dichiarazione, è da considerarsi luogo adibito alla permanenza di persone per un tempo inferiore alle 4 ore giornaliere.

Nella relazione sono inoltre riportati gli esiti di rilievi di campo elettromagnetico eseguiti in loco in data 15/12/2016.

In merito si evidenzia che, dal punto di vista tecnico, il rilevamento in loco dei valori di campo elettromagnetico non può essere in nessun modo sostitutivo, in termini di contenuti, di quanto viene complessivamente valutato, secondo i dettami della normativa, dai gestori degli elettrodotti.

Si chiede pertanto, al fine di escludere in modo certo situazioni di rischio, di richiedere al gestore della linea elettrica una valutazione del rispetto degli obiettivi di qualità di 3 μ T e 10 μ T , rispettivamente fissati dalla normativa per i nuovi ambienti e per gli ambienti esistenti adibiti a permanenza di persone, per tutte le strutture ricadenti nella DPA dell'elettrodotto dove la permanenza di persone sarà superiore alle 4 ore giornaliere (es. palazzina uffici).

Per quanto attiene l'impatto acustico delle future attività la valutazione d'impatto acustico pubblicata sul sito del Comune, e firmata dal Dott. Midali nel maggio 2018, ha come oggetto l'attività della Ditta ACB srl e della Ditta Ortelli Autotrasporti srl che operano nel medesimo insediamento.

Le Ditte attualmente, per quanto dichiarato, utilizzano complessivamente 40 autocarri e operano sulle 24 ore.

Nella valutazione viene dichiarato che non sono presenti impianti rumorosi all'esterno dei capannoni e la sorgente di rumore significativa è rappresentata dal movimento degli autocarri in ingresso e in uscita e dall'attività di carico e scarico.

Il tecnico competente stima l'attività nella situazione più gravosa che è quella in orario notturno (dalle 22,00 alle ore 6,00) considerando l'intervallo di prevista attività tra le 4,30 e le 7,00 con una previsione di movimentazione complessiva di 80 mezzi.

L'attività stando al rapporto preliminare (pag. 5) riguarda principalmente il trasporto di materiale ferroso.

Stando alle planimetrie reperite nel sito web del Comune (Tav B-05 datata 02-05-2018) il carico avverrà tramite postazioni di carico esterne ai capannoni e rivolte verso l'abitato di Bottanuco.

Il tecnico nella valutazione dichiara che le attività di carico e scarico vengono generalmente svolte all'interno degli edifici e su questo presupposto sono state condotte le stime acustiche.

Alla luce della presenza di baie di carico esterne ai capannoni e considerando la tipologia di materiale movimentato dalle aziende, **si propone al Comune di Suisio di valutare la prescrizione alle aziende in questione di un idoneo monitoraggio acustico (di collaudo) dell'attività a pieno regime.**

Visto che l'attività in generale risulta svolgersi principalmente in direzione dell'abitato di Bottanuco, tale monitoraggio dovrà essere effettuato prestando maggiore attenzione al confine sud e al periodo notturno, con la finalità di verificare il livello di emissione sonora generato e la presenza di eventuali componenti impulsive tipiche della movimentazione di materiale ferroso.

Qualora il monitoraggio dovesse rilevare problematiche relative al rispetto dei limiti di legge le Ditte dovranno attivarsi e prevedere una bonifica acustica risolutiva delle problematiche rilevate.

Tecnico istruttore: Dott.ssa Chiara Andriani 035.4221.894

Contributo specialistico in materia di rumore: Dott.ssa Francesca Suardi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Bergamo**

"Adversus ignem audentissimi."

Ufficio Prevenzione Incendi

Bergamo, data del protocollo

Spett.le
Comune di Suisio
Sportello Unico per le Attività Produttive
Via De Gasperi, 2
24040 – Suisio (BG)

Pratica n. 88514

Oggetto: Conferenza dei Servizi del 3 agosto 2018
Ditta: ACB S.r.l., sita nel Comune di Suisio in viale Europa, 22
Deposito con superficie superiore a 3000 mq.

In riscontro alla nota di codesto Ufficio prot. n. 4964 del 02/07/2018 si comunica che questo Comando è impossibilitato a partecipare alla Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 03/08/2018.

Si segnala che per l'attività in oggetto questo Comando, con nota prot. n. 12835 del 03/07/2018 (che si allega in copia), ha già espresso il proprio parere di competenza relativo alla realizzazione di un deposito con superficie superiore a 3000 mq (attività compresa al punto 70.2.C dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011) nel Comune di Suisio in viale Europa, 22.

In relazione a quanto sopra, in assenza della partecipazione del rappresentante di questo Ufficio, qualora non sussistano varianti o modifiche sostanziali a quanto già presentato a questo Comando, si conferma il precedente parere espresso con la nota sopra citata.

Al riguardo si richiamano i procedimenti da porre in essere in caso di modifiche alle attività esistenti di cui all'art 3 del DPR 151/2011 (richiesta esame dei progetti in caso di modifiche con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio) e all'art. 4 comma 6 dello stesso DPR 151/2011 (presentazione diretta di nuova SCIA in caso di modifiche senza aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio).

Il Funzionario
Ing. Sandro Trovato

Il Comandante
Ing. Oliverio Dodaro



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Bergamo**

"Adversus ignem audentissimi."

Ufficio Prevenzione Incendi

Bergamo, data del protocollo

23 LUG. 2018

Spett.le
ACB S.R.L.
Sig.ra CAPPELLA PATRIZIO GIOVANNI
VIA DEL LAVORO, 6
24046 - OSIO SOTTO

Prot. n. 12835
Pratica n. 88514

e, p.c. Spett.le Sig. Sindaco
del Comune di
24040 - SUISIO

Oggetto: Valutazione del Progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011.
Ditta: **ACB S.R.L.** sita nel comune di SUISIO in VIALE EUROPA, 22.
Istanza di Parere di conformità antincendio ai num./cat. **70.2.C** del DPR 151/2011.
Il Funzionario istruttore responsabile del procedimento tecnico: BOVE GEOM. ORLANDO

Con riferimento all'istanza presentata in data 25.05.2018 (prot. n. 10007), esaminato il progetto relativo all'attività in oggetto indicata, si esprime

parere favorevole sulla conformità dello stesso alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi

Per quanto non espressamente indicato in progetto, devono essere comunque osservate le regole tecniche di prevenzione incendi attualmente in vigore.

Posto quanto sopra si restituisce una copia del progetto con i visti di conformità rammentando che, a lavori ultimati, il Responsabile Legale, prima dell'esercizio dell'attività dovrà presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011, corredata dalla documentazione prevista dal D.M. 07.08.2012 e s.m.i.

Si ricorda infine che, sempre ai sensi del D.P.R. 151/2011, in caso di modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti nello stabilimento o deposito e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, la S.V. è tenuta ad avviare nuovamente le procedure previste dal comma 6 dell'art. 4, nonché, per i progetti di modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, anche quelle di cui al comma 1 dell'art. 3 ai fini dell'ottenimento del preventivo parere di conformità.

Il Funzionario istruttore del procedimento tecnico
GEOM. ORLANDO BOVE

Il Comandante
ING. OLIVERTO DODARO



*Minister per i Beni e le
Attività Culturali*
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA

Brescia, 31.07.2018

p.c. Comune di Suisio
Via De Gasperi 2
24040 Suisio (BG)
protocollo@pec.comune.suisio.bg.it

Prot. n. 0012588

risposta a vs. del ...02/07/2018.. prot. ...4973.....

ns. prot. ...0010723..... del02/07/2018.....

Class. 34.19.01 Fascicolo: 144

Allegati

**OGGETTO: Suisio (BG) –Verifica di assoggettabilità alla VAS in variante al PGT per
ampliamento dell'insediamento di attività di natura logistica. Conferenza di verifica
03/08/2018. Osservazioni in merito al profilo archeologico**

In riferimento alla conferenza in epigrafe, avendo esaminato la documentazione pubblicata, si segnala che ai sensi del D.lgs 42/2004 non vi sono elementi a favore della assoggettabilità.

Per quanto riguarda le prescrizioni che si ritengono opportune per il profilo archeologico, si segnala che la zona in cui è previsto l'ampliamento si inserisce in un contesto che potrebbe rivestire interesse archeologico, poiché si trova nelle vicinanze dell'area che ha restituito testimonianze di frequentazione di epoca romana (cfr. cartografia PTCP della Provincia di Bergamo e Atti Soprintendenza). Si ritiene opportuno dunque che vengano effettuati degli accertamenti archeologici preliminari al fine di assicurare la salvaguardia di strutture e stratificazioni eventualmente conservate nel sottosuolo e tutelate dal D.Lgs. n. 42/22.1.2004 e di evitare ritrovamenti in corso d'opera, che potrebbero rallentare i lavori causando un aggravio dei costi.

Si chiede dunque che la committenza prenda contatti con questo Ufficio per valutare le migliori modalità di intervento. Distinti saluti

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giuseppe Stolfi

Il Funzionario responsabile del procedimento

Cristina Longhi



Nucleo Operativo di Brescia
Piazza Labus, 3 – 25121 BRESCIA
Tel. 030. 290196 / Fax 030. 2950833
E-mail: sabap-bs@beniculturali.it
PEC: mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it



Provincia di
Bergamo

Dipartimento Presidenza, Segreteria e Direzione generale

Ufficio Pianificazione e Grandi infrastrutture

Via Sora, 4 - 24121 Bergamo

Tel. 035.387288

segreteria.territorio@provincia.bergamo.it

protocollo@pec.provincia.bergamo.it

p_bg.p_bg.REGISTRO
UFFICIALE.U.0049124.03-08-
2018.h.08:46

TRASMISSIONE VIA PEC

Data:

Spett.le

Prot. -07.04/SG/cc/dm

COMUNE DI SUISIO

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a V.A.S. del SUAP in Variante al Piano delle Regole del PGT vigente del Comune di SUISIO relativo alla “*Soc.A.C.B. Srl e Soc.Ortelli Srl – ampliamento insediamento di logistica, autotrasporti in conto terzi, stoccaggio e movimentazione merci*”.

Con riferimento alla Vs. nota del 02.07.2018 prot.4964, pervenuta in data 02.07.2018 con prot.prov.41251 inerente l’istanza in oggetto, al fine di offrire un contributo per quanto di competenza dello scrivente Ente, in qualità di ente territorialmente interessato, si formulano di seguito alcune considerazioni rispetto a quanto pubblicato sul sito SIVAS della Regione Lombardia.

Tale proposta comporta **Variante al Piano delle Regole del PGT vigente**.

Secondo quanto riportato nel Rapporto Preliminare (R.P.), si richiama quanto segue.

Destinazioni urbanistiche vigenti e di variante

Il progetto di SUAP in esame, riguarda un ambito produttivo da tempo in disuso, ove è previsto l’insediamento di una nuova attività di logistica.

L’intervento richiesto è classificato secondo la zonizzazione del P.d.R. vigente, in ambito territoriale “P1 - *Ambiti produttivi confermati di sostituzione e/o ristrutturazione di carattere industriale e artigianale*”.

La possibilità di insediare in tale ambito un’attività di natura logistica, comporta delle modifiche normative di cui al p.to 1) ter dell’art.34 e l’introduzione di un nuovo articolo specifico quale art. 35bis .

La nuova classificazione nel P.d.R. prevede la seguente denominazione : “*Ambiti produttivi confermati di sostituzione e/o ristrutturazione di carattere industriale e artigianale - LOGP1*” ove è ammessa la possibilità di insediamenti di logistica, autotrasporti conto terzi, stoccaggio e movimentazione merci .

La aree interessate dal SUAP in esame sono localizzate in Comune di Suisio, lungo viale Europa - SP 170 in aree di proprietà della Soc. ACB srl. Il confine sud del comparto produttivo confina con il Comune di Bottanuco. L’area ha una sup. terr. complessiva di mq 22.234.

Oltre al cambio di destinazione d’uso necessario per consentire l’attività di logistica, il progetto prevede alcune opere per rendere funzionale il compendio immobiliare in esame, tra cui la realizzazione di nuova pavimentazione per l’area di sosta e di transito dei mezzi, la realizzazione di n°6 punti di carico merci, una nuova pensilina per le operazioni di carico / scarico e nuovi servizi (ripostiglio/servizi).

Dal R.P. di evince che “*Il SUAP in esame, non comporta né aumenti volumetrici, nè di Slp rispetto a quanto previsto dai parametri urbanistici vigenti, ma unicamente la possibilità di insediare un’attività di logistica*” in un ambito produttivo esistente.

Nel R.P. è riportata una breve analisi sulla situazione viabilistica e sul traffico del sito in esame, conseguente all’insediamento logistico di previsione.

Il comparto produttivo ha un accesso principale sulla via Europa – SP 170. Inoltre, è previsto il riutilizzo di un secondo accesso carrale presente lungo la SP 170 e posto sul lato sud-est del comparto.

La superficie drenante minima ammessa nel comparto viene ridotta, passando dal 15% al 10%, al fine di permettere la realizzazione della pavimentazione per ampliare l'area di scarico e movimentazione delle merci, nella porzione sud del comparto.

In relazione alle modifiche proposte e alla verifica degli impatti ambientali svolta dal R.P., si ritiene opportuno **osservare** quanto segue.

Per quanto attiene alla coerenza con la **pianificazione sovraordinata**, nello specifico con il **PTCP**, si evidenzia che l'area oggetto di Variante è già stata assoggettata a verifica di compatibilità con il Piano Provinciale (parere espresso con DGP n.45 del 18/02/2013) in sede di istruttoria con il PGT di Suisio e risulta comunque così classificata :

-Tav.E2.2 "Paesaggio e Ambiente - Tutela, Riqualificazione, Valorizzazione Ambientale e Paesistica del Territorio": "*aree urbanizzate*"

-Tav.E4 "Organizzazione del Territorio e Sistemi Insediativi - Quadro Strutturale": "*ambiti definiti dalla pianificazione locale vigente*"

- Tav.E3 "Infrastrutture per la mobilità": non risulta alcuna interferenza dell'ambito di Variante in esame, con nuove strade provinciali e/o autostradali di previsione.

In tema di **natura, paesaggio, biodiversità**, si evidenzia che rispetto alla Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) l'area oggetto di Variante risulta interessata marginalmente dagli elementi di secondo livello della Rete Ecologica Regionale.

In riferimento alla Tav. E5.5 "Rete Ecologica Provinciale (REP)", l'ambito di Variante in esame non risulta direttamente interessato da alcun elemento e/o componente della rete ecologica provinciale. A sud è lambito da un varco di connessione ecologica della REP, che comunque non contempla l'area in esame.

L'intervento non interessa direttamente Aree protette (Parchi riserve o monumenti naturali) e non interferisce con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Dalla verifica del documento relativo all'Esame dell'impatto paesistico risulta che il progetto è valutato con un "*impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza*".

In tema di **acque e sottoservizi**, con riferimento al parere rilasciato dal **Servizio Risorse Idriche**, si comunica quanto segue.

“ In riferimento alla richiesta di parere relativamente alla VAS in oggetto, si specifica che l'intervento previsto ricade in area posta all'interno di agglomerato servito da pubblica fognatura.

Dalla documentazione tecnica visionata è emerso che la Variante consiste nella modifica della normativa del Piano delle Regole al fine di consentire l'insediamento di attività di logistica.

In merito a tale aspetto lo scrivente Servizio non ha nulla da osservare.

Per quanto attiene invece alle previste opere di sistemazione dei piazzali e dei sistemi di raccolta e scarico delle acque meteoriche, considerata la vulnerabilità del recettore (suolo mediante pozzi perdenti), nonché il notevole transito di veicoli sui piazzali, pur prendendo atto che l'attività svolta non rientra fra le fattispecie indicate all'art. 3 del R.R. n. 4/06, si ritiene comunque opportuno suggerire la raccolta separata delle acque meteoriche di prima pioggia e l'invio delle stesse in pubblica fognatura (facendo defluire nei pozzi perdenti unicamente le acque di seconda pioggia).

Si ricorda inoltre che qualora presso l'insediamento fosse presente un distributore di carburante non coperto da tettoia, l'insediamento nel suo complesso rientrerebbe nei disposti di cui al R.R. n. 4/06 e pertanto soggetto ad autorizzazione AUA per gli scarichi delle acque meteoriche. “

In tema di **viabilità**, si richiamano le osservazioni espresse dal **Settore Viabilità** citate nelle considerazioni conclusive del presente parere.

In tema di **gestione rifiuti**, si richiama il parere dal **Servizio Rifiuti** che evidenzia quanto segue.

“ Si coglie l'occasione per segnalare che nell'ambito del procedimento per la concreta realizzazione degli interventi dovranno essere definiti il volume di materiale da scavo derivante dalla realizzazione delle opere e le modalità di gestione dello stesso. In merito, si evidenzia che:

- è da privilegiare il recupero/riutilizzo del materiale da scavo rispetto al suo smaltimento in discarica;
- l'esclusione dalla normativa sui rifiuti delle terre e rocce da scavo (compreso l'utilizzo nel sito di produzione) è disciplinata dal *Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164* emanato con D.P.R. n. 120 del

13 giugno 2017 (pubblicato sulla GU Serie Generale n. 183 del 7.8.2017, che è entrato in vigore il 22.8.2017).

Relativamente ai rifiuti derivanti dai medesimi interventi e dalla normale attività di cantiere (es. rifiuti da costruzione/demolizione, imballaggi, etc.), si ricorda che la loro gestione dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. In particolare:

- per il raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo dove sono stati prodotti, devono essere rispettate le condizioni indicate all'art. 183, comma 1, lett. bb) del medesimo Decreto legislativo (nonché all'art. 23 del predetto D.P.R. n. 120/2017 per le terre e rocce da scavo qualificate rifiuti);
- gli oneri dei produttori di rifiuti sono indicati all'art. 188;
- per il trasporto occorre fare riferimento all'art. 193.

Per quanto riguarda gli impatti che si genereranno in fase di cantiere, si raccomanda di adottare tutti gli accorgimenti utili a limitare la diffusione di polveri e contenere le emissioni sonore. “

CONCLUSIONI

Premesso quanto sopra richiamato, considerato che :

- oggetto della presente verifica sono esclusivamente le previsioni del SUAP in Variante al PdR del PGT vigente ;
- il PGT vigente risulta essere già stato assoggettato a verifica di compatibilità con il PTCP il cui parere è stato espresso con D.G.P. n.45 del 18/02/2013 ;
- L'ambito di variante interessa aree già edificate ed è ricompreso nel Tessuto Urbano Consolidato. Tale proposta non comporta pertanto la riduzione di superficie agricola ;
- la proposta di SUAP, è finalizzata ad apportare modifiche puntuali ad un ambito già urbanizzato e disciplinato dal Piano delle Regole del PGT vigente, con previsione di cambio di destinazione d'uso da produttivo a logistica e con una lieve riduzione della sup. drenate, senza ulteriori aumenti volumetrici, né di Slp ;
- la Variante in esame, non determina Nuovo Consumo di Suolo così come definito dall'art.2 della LR 31/2014 e succ. modifiche di cui all'art.1 comma 1 lett. d) della L.R. n. 16/2017;
- gli impatti previsti rispetto alle componenti ambientali risultano, stante quanto rilevato dal R.P., prevalentemente non rilevanti ;
- sono da escludersi possibili interferenze dirette con gli ambiti di tutela ambientale-paesaggistica del PTCP, con le Aree Protette ex LR 86/83 e con i Siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) .

Si esprime la seguente osservazione:

- Preso atto quanto citato nel R.P. in tema di incremento del traffico e di accesso/uscita dei mezzi pesanti dall'insediamento logistico di previsione sulla SP 170, si raccomanda la predisposizione, in sede di progettazione, di un idoneo **studio di impatto sul traffico**, preordinato alla definizione di proposte progettuali sull'accessibilità al sito adeguate alla nuova destinazione. Dette proposte saranno oggetto di valutazione in sede di rilascio del previsto nulla osta da parte della Provincia

Per quanto sopra esposto, si ritiene comunque che **non sia necessaria l'attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica** della Variante in esame al P.G.T. vigente .

Inoltre, trattandosi di SUAP in Variante al Piano delle Regole del PGT vigente, ai sensi dell'art. 13 comma 5 della LR 12/2005 s.m.i. **non dovrà essere richiesta la verifica di compatibilità con il PTCP** alla Provincia .

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Silvia Garbelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate

Istruttore referente: Dott. Pianificatore Territoriale Crespi Chiara – tel. 035/387.338